Riforme in cantiere. Un decreto già passato in prima lettura al Consiglio dei ministri risolve il problema del perimetro di applicazione delle disposizioni

In arrivo l'elenco delle «regolamentate»

Quando entrerà in vigore il decreto legislativoapprovato in via preliminare il 15 giugno dal Consiglio dei ministri si sarà in gran parte risolta anzitutto una questione rimasta aperta dalla legge 241/90 che ha assillato imprese, professionisti, Pa giudici e studiosi: a **quali attività economiche** si poteva applicare prima la Dia e poi la Scia.Forse anche per questo il decreto è stato,seppure impropriamente, denominato Scia 2.

L'articolo 5 della legge 124/15 ha delegato il Governo non solo a fissare le regole generali sull'utilizzo di quattro tipi di procedimenti: Scia, autorizzazione espressa, silenzio assenso, comunicazione preventiva, ma anche a individuare le attività economiche soggette a tali procedimenti e non solo alla Scia.

Il decreto legislativo 126/16 sarà quindi affiancato da un decreto con allegato l'**elenco delle attività definite "regolamentate"** perché il loro avvio o modifica sono subordinati a determinate condizioni che saranno dichiarate dagli imprenditori tramite i quattro procedimenti denominati anche regimi amministrativi.

Riguardo il procedimento della comunicazione la norma precisa che l'attività a essa subordinata può iniziare solo dopo la sua ricezione da parte dell'ente competente. La comunicazione non va confusa con la "comunicazione unica" che è uno strumento utilizzato per gli adempimenti al registro imprese.

Il Governo tiene conto del fatto che la "precisa individuazione" delle attività è estremamente difficile e che l'elenco dovrà essere aggiornato periodicamente con l'evoluzione delle normative di settore (articolo 3, comma 6).

L'interrogativo che si porranno Pa e utenti è il seguente: come devono comportarsi, per le materie di loro competenza, Stato, Regioni e enti locali nel caso riscontrino attività non indicate nell'elenco? L'articolo 2, comma 2, precisa che queste attività «possono essere ricondotte » a quelle elencate e questa decisione delle Pa deve essere pubblicizzata nel proprio sito. C'è però il rischio che le amministrazioni tendano a comprendere negli elenchi anche attività economiche che vanno classificate come "libere" e non regolamentate.

L'articolo ora citato precisa che le amministrazioni «possono» e non «devono» trovare una corrispondenza con le attività elencate, ma questo aspetto dovrà essere reso più esplicito.

L'elenco delle attività riportato nell'Allegato A è suddiviso in tre sezioni:

I - attività commerciali e assimilabili

II - edilizia

III - ambiente

L'elenco non riporta solo l'attività, il procedimento (o regime amministrativo) e la normativa ma anche gli adempimenti con altre autorità. Si tratta di una impostazione di notevole praticità e utilità per gli enti e gli utenti.

Con il termine attività vengono indicate anche operazioni relative ad attività iniziate: trasferimenti, subingressi tra imprese,eccetera. Emerge poi che i procedimenti non sono solo quattro perché sono così qualificati anche la Scia Unica, la comunicazione asseverata, la Cila (comunicazione inizio lavori asseverata).

Nella sezione I sono elencate 82 attività. Per esercitare il commercio compreso quello su aree pubbliche e le attività di bar e ristorazione solo in cinque casi marginali è prevista l'autorizzazione espressa.

Nella sezione II sono elencate 105 attività , comprese quelle di edilizia libera. Notevole è lo sforzo per chiarire in dettaglio gli adempimenti.

Nella Sezione III sono elencate 37 attività; di queste 17 sono soggette ad autorizzazione ma ben 11 a sola comunicazione.

Gli articoli 5 e 6 del Dlgs introducono semplificazioni da tempo attese che sono recepite negli elenchi: la cessazione del commercio su aree private non richiede alcuna comunicazione; occorre solo la Scia per aprire un bar anche nelle zone finora soggette a "tutela" dal comune; quando una attività e' soggetta sia a norme commerciali sia di pubblica sicurezza e si applica la Scia questa funge anche da autorizzazione di Ps.

A. Se.

© RIPRODUZIONE RISERVATA